

Proponente: 10.A
Proposta: 2021/418
del 16/11/2021



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1870
del 16/11/2021

SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA

Dirigente: BELLI Dr.ssa Lorena

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

**OGGETTO: MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA FESTA DI SAN PROSPERO -
PATRONO DELLA CITTA' DEL 24 NOVEMBRE - EDIZIONE 2021**

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- che, ai sensi dell'art.50 del D. Lgs. n. 267/2000, con provvedimento del Sindaco n.78396/2020 del 29/04/2020 e' stato attribuito alla Dr.ssa Lorena Belli l'incarico dirigenziale del "Servizio Sportello Attività Produttive e Edilizia" con decorrenza 01/05/2020 sino alla scadenza del contratto, salvo revoca anticipata e successivamente integrato in data 29.06.2020 P.G. n. 106468, ai sensi dell'art. 13 Sezione A del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, e comunque non oltre il termine del mandato del Sindaco;
- che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 08/04/2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021 - 2023 e la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 16/04/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione risorse finanziarie 2021/23 per macro obiettivi in prodotti e progetti e relativi allegati;
- che, con deliberazione di G.C. ID n. 19 del 30/01/2020 è stato aggiornato il piano per la prevenzione della corruzione del Comune di Reggio Emilia triennio 2020- 2022, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", come modificato e integrato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;

VISTO:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.114, la Legge Regionale n.12\99 e l'art. 16 del Regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;

DATO ATTO:

- che il 24 Novembre 2021 il Comune di Reggio Emilia organizza la "Festa di San Prospero" Santo Patrono della Città e che vi è la necessità di disciplinare alcune modalità di svolgimento della Festa in relazione alle attività ospitate e alla collocazione di associazioni di volontariato;

PRESO ATTO:

- altresì dei vari provvedimenti in seguito succedutisi a livello nazionale, regionale e locale, con particolare riferimento:

Al D.P.C.M. 02/03/2021 che all'art.1 prevede:

- co. 1 E' fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto;*
- co. 3 Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie;*
 - a) i bambini di età inferiore ai sei anni;*

- b) *le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo. ...*
- co. 5. *E' fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro ...;*

All'Ordinanza del Ministro della Salute del 22/06/2021, pubblicata in G.U. il 23/06/2021 che stabilisce, per il periodo dal 28 giugno al 31 luglio 2021, che "fermo restando quanto previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, che prevede, tra l'altro, l'obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, a partire dal 28 giugno 2021, nelle «zone bianche» cessa l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti, per gli spazi all'aperto delle strutture sanitarie, nonché in presenza di soggetti con conosciuta connotazione di alterata funzionalità del sistema immunitario."

Al D.L.52/2021 come convertito dalla L.17 giugno 2021 n. 87 ed al D.L. 18 maggio 2021, n. 65;

Al citato D.P.C.M. 02/03/2021 che all'art. 7 prevede:

- co. 1. *nelle "regioni che si collocano in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso, ... cessano di applicarsi le misure di cui al Capo III relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività ivi disciplinate. A tali attività **si applicano comunque le misure anti contagio previste dal presente decreto, nonché dai protocolli e dalle linee guida ... concernenti il settore di riferimento o, in difetto, settori analoghi ...;***

CONSIDERATO:

- che i posteggi destinati a commercio su aree pubbliche sono assegnati confermando le posizioni delle ultime edizioni della festa del patrono, salvo eventuali modifiche che si renderanno necessarie al fine di garantire la sicurezza e la safety ai sensi di quanto previsto dalle circolari del Ministero dell'interno emanate in materia;
- che, per l'edizione 2021, a causa dell'emergenza COVID 19, occorre rispettare le norme di sicurezza e igienico-sanitarie fondamentali per evitare ulteriori contagi da COVID-19 così come sopra richiamate;
- che, dovranno essere rispettate, altresì, le linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali allegate all'ordinanza del Ministero della Salute del 29.05.2021;
- di dare atto che per garantire il rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale e dalle linee guida allegate all'Ordinanza del Ministero della Salute del 29 maggio 2021, si procederà allo spostamento dei banchi normalmente collocati sul lato destro di Corso Garibaldi (venendo da Piazza Roversi) e al riposizionamento sul lato sinistro come da scelte che verranno effettuate dai singoli concessionari;
- che, sarà inoltre necessario procedere allo spostamento dei banchi di Via Del Vescovado in Piazza Fontanesi;

Dato atto che, sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

VISTI:

- la Legge Regionale 25 febbraio 2000 n.12 "Ordinamento del sistema fieristico regionale" e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art.107 del Dlgs n. 267 del 18/8/2000;
- gli artt. 56 e 57 dello Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del procedimento di rilascio delle concessioni di occupazione di suolo pubblico" approvato con Delibera di C.C. n. 69 ID del 29 marzo 2021;

DETERMINA

di stabilire che il 24 Novembre 2021 in occasione della Festa di San Prospero Patrono della Città, le attività di commercio su aree pubbliche come le altre di seguito indicate, si svolgeranno nel rispetto delle seguenti modalità e condizioni:

1) i posteggi destinati a commercio su aree pubbliche sono assegnati confermando le posizioni delle ultime edizioni della festa del patrono, salvo eventuali modifiche che si renderanno necessarie al fine di garantire la sicurezza e la safety ai sensi di quanto previsto dalle circolari del Ministero dell'interno emanate in materia di safety e security. Davanti ad ogni banco dovrà essere differenziato il percorso in entrata e uscita .

2) per garantire il rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale e dalle linee guida allegate all'Ordinanza del Ministero della Salute del 29 maggio 2021, si provvede inoltre allo spostamento dei banchi normalmente collocati sul lato destro di Corso Garibaldi (venendo da Piazza Roversi) e al riposizionamento sul lato sinistro come da scelte che verranno effettuate dai singoli concessionari e al trasferimento dei posteggi di Via del Vescovado in Piazza Fontanesi;

3) nel caso che per causa di forza maggiore il posteggio assegnato con concessione decennale non dovesse essere disponibile, il mattino della festa, prima delle assegnazioni giornaliere dei posteggi liberi o vacanti, il concessionario dovrà essere collocato in uno dei posteggi liberi, a sua scelta;

4) è vietato effettuare l'allestimento del banco attraverso modalità e con strutture tali da impedire la vista delle attività in sede fissa retrostanti o laterali al posteggio;

5) per ogni posteggio assegnato sono forniti Kwatt. 1,000 di energia elettrica; l'impianto temporaneo sarà predisposto da questa amministrazione, che ne sarà responsabile fino alla "presa di corrente" di ogni singolo fruitore. Gli impianti elettrici delle attrezzature di vendita dovranno essere realizzati secondo le normative vigenti in materia, sotto la responsabilità del concessionario che dovrà rispondere di eventuali danni a persone o cose che dovessero derivare da difetti di allestimento;

6) le attività di vendita dei prodotti alimentari devono svolgersi nei limiti di carattere igienico-sanitario prescritti dal Dipartimento dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 20.11.2007, nonché del Regolamento 852/2004 CE, e di ogni altra condizione stabilita dal competente Servizio dell'AUSL di Reggio Emilia. Dovranno seguirsi indicazioni

ed adempimenti indicati nelle “Buone pratiche igienico-sanitarie”. Fatto salvo quanto detto, possono essere venduti gli alimenti freschi, se conservabili (es. dolciumi, frutta secca, olive in salamoia e simili), la frutta e gli alimenti confezionati; è consentita inoltre la preparazione sul posto dei dolciumi tradizionali quali zucchero filato e croccante;

7) è vietato detenere o utilizzare bombole di G.P.L., così come disposto dalla Delibera della Giunta Comunale agli atti di P.G. n. 27079 del 04/08/14; deve essere garantito il pieno rispetto della Circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento Vigili del Fuoco, Prot. 0003794 del 12.03.14;

8) le strutture installate devono presentarsi ed essere mantenute, a cura dei concessionari, in condizioni di assoluto decoro;

9) vista la proroga al 31 dicembre 2021 esenzione Canone Unico e incremento risorse (art. 30, co. 1 e 2) Conversione D.Legge sostegni 40/2021, saranno ammessi a partecipare solo ed esclusivamente i concessionari che risultano regolari con i pagamenti delle concessioni delle edizioni precedenti;

10) l'assenza dei concessionari per malattia o gravidanza, deve essere comunicata, a seguito di presentazione di certificazione medica, tramite mail all'indirizzo PEC comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it entro il 25 novembre 2021. Le certificazioni presentate oltre il termine non daranno diritto al riconoscimento dell'assenza per motivi di salute;

11) i posteggi devono essere occupati non prima delle ore 00.00 e alle ore 5,00 per i posteggi ubicati in C.so Garibaldi e in Via San Carlo e comunque entro le ore 7.00 e fino alle ore 20.00 del 24 Novembre 2021. In caso di mancata occupazione entro tale orario i posteggi non occupati saranno assegnati agli aventi diritto, che hanno presentato richiesta di partecipazione entro il termine di 60 gg/ prima della fiera e cioè entro il 25 settembre e le comunicazioni per la partecipazione alla spunta entro il termine di 30 giorni prima e cioè entro il 25 ottobre. Lo sgombero dei posteggi deve avvenire entro le ore 21.00;

12) non è consentito tenere il veicolo in sosta sul posteggio in concessione; il veicolo deve uscire dalle aree della festa entro le ore 8,00; l'assegnatario giornaliero deve uscire dalle zone ospitanti la festa 60 minuti dopo l'assegnazione del posteggio avuto il mattino stesso;

13) entro il 22 novembre 2021 dovrà essere comunicata alla mail commerciosuolopubblico@comune.re.it la targa di **un solo veicolo** utilizzato per l'accesso all'area ospitante la festa, come da condizioni di validità della concessione in modo che lo stesso venga autorizzato e transitare attraverso i varchi videosorvegliati. Ogni concessionario dovrà esibire la documentazione inviata al Servizio Sportello, in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza, ed esporla nel mezzo in sosta per le operazioni di carico e scarico, strumentali alle attività di vendita;

14) eventuali danni a persone o cose che dovessero derivare dalla gestione del posteggio concesso saranno a totale carico del concessionario, esonerando sin d'ora quest'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità;

15) è vietata la vendita col sistema del “battitore”, attirando l'attenzione con grida o voce amplificata, inducendo i frequentatori della festa a fermarsi in capannello. L'illustrazione delle caratteristiche della merce posta in vendita deve avvenire con tono di voce che rientri nei limiti della normale tollerabilità di rumorosità in relazione al luogo e all'ora. E' vietato l'uso di strumenti di amplificazione;

16) è fatto obbligo di riporre i rifiuti per la gestione indifferenziata in sacchetti chiusi nei pressi dei banchi, mentre invece per la gestione differenziata (vetro, carta, plastica) i rifiuti dovranno essere riposti nei cassonetti stradali;

17) dovranno essere osservate tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia fiscale e di commercio;

18) il concessionario riceverà un documento con indicazione di un numero di individuazione del posteggio e i numeri telefonici da chiamare in caso di emergenza. Tale foglio dovrà esporsi in modo visibile ed essere a portata di mano del concessionario per l'eventuale utilizzo in condizioni di pericolo. Ogni attività deve essere dotata di un estintore portatile di capacità estinguente non inferiore a 34° 144BC (Min. Interno prot. 3794 12.03.14);

19) potranno collocarsi, compatibilmente con gli spazi destinati al commercio, in Piazza Fontanesi associazioni di volontariato o scuole o parrocchie che abbiano presentato richiesta entro il 11 novembre; tali spazi sono assegnati avendo come criterio la conferma dei soggetti tradizionalmente presenti nella festa del Patrono; dove è possibile sono confermati i soggetti presenti l'edizione precedente nello stesso spazio; in caso di disponibilità di spazi, le richieste giunte successivamente saranno esaminate in ordine di arrivo; sono accolte prioritariamente le associazioni che operano nel sociale con finalità solidali, con fini ricreativi, di ricerca sanitaria e scientifica, e ambientalista; in caso di eccedenza di richiesta non saranno accolte le associazioni con sede fuori dal comune di Reggio Emilia; non saranno accolte richieste presentate da partiti e movimenti politici;

20) sono sospese le concessioni di suolo pubblico per distese di sedie e tavoli e all'utilizzo delle concessioni decennali per commercio su aree pubbliche;

21) tutti i veicoli necessari all'organizzazione e agli allestimenti elettrici nella festa sono autorizzati ad accedere e sostare in centro storico; tali autoveicoli potranno sostare anche fuori dagli spazi destinati alla sosta, in modo da consentire all'utilizzatore del veicolo l'ottimale svolgimento della propria attività ed intervenire tempestivamente in caso di necessità;

22) è vietato, da parte dei commercianti su aree pubbliche concessionari, produrre fumi o determinare situazioni di difficoltà alle attività commerciali circostanti, con particolare riferimento alla produzione di caldarroste;

23) di stabilire che le concessioni dei posteggi in argomento, per motivi di interesse pubblico e/o per motivi di sicurezza, possono essere soggette a rettifiche e/o spostamenti in altre zone della città più idonee.

24) E' assolutamente vietato collocare veicoli, merci o attrezzature sui marciapiedi e aiuole retrostanti il posteggio in concessione che dovrà essere occupato **a partire dalle ore 00.00 e alle ore 5,00 per i posteggi ubicati in C.so Garibaldi e in Via San Carlo ed entro le ore 7.00 del 24 novembre 2021;**

25) E vietata la vendita di abbigliamento usato.

Si da' atto che le condizioni sopra indicate, oltre a quelle specifiche in materia di COVID 19, saranno riportate nelle condizioni di validità delle concessioni per il commercio su aree pubbliche festività del Patrono – Edizione 2021.

Dovranno essere rispettate le misure a carico del titolare di posteggio dettate dalle linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome n. 21/75/CR2B/COV19 del 28.05.2021 allegate all'Ordinanza del Ministro della Salute del 29.05.2021, pubblicate in G.U. il 9 giugno 2021.

La mancata osservanza delle disposizioni e delle prescrizioni in materia di emergenza COVID 19, fatte salve le sanzioni previste dal D.L. 19/2020, comportano la sospensione immediata dell'attività' e della concessione del posteggio.

Il presente provvedimento è pubblicato all'albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune.

L'unità Organizzativa competente è l'U.O.C. Attività Economiche – V. Emilia S. Pietro n. 12, terzo piano. Il Funzionario addetto a tale ufficio è la Dr.ssa Irene Licciardello – tel. 0522-456552.

mail:commerciosuolopubblico@comune.re.it; PEC:comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it.

Il Responsabile del procedimento: Dr.Lorena Belli - Dirigente del Servizio Sportello Attività produttive e edilizia .

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso secondo la normativa vigente al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna nel termine di 60 giorni dalla notificazione dell'atto, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione dell'atto.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto di interessi in capo al dirigente firmatario

La Dirigente
Dr.ssa Lorena Belli